

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Convenzioni firmate tra Stati membri

2000/677/CSM:

- ★ **Decisione n. 1/2000, del 31 ottobre 2000, del comitato, istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9 di tale convenzione** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2443/2000 della Commissione del 6 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 2444/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 5

Regolamento (CE) n. 2445/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari** 12

Regolamento (CE) n. 2447/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 14



Commissione

2000/678/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3075]** 16

2000/679/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2000, che sospende la procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi dei prodotti farmaceutici sul mercato della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 3098]** 18

2000/680/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3136]** 21

2000/681/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante terza modifica della decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3137]** 23

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2278/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 62^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 (GU L 260 del 14.10.2000)

24

(Convenzioni firmate tra Stati membri)

DECISIONE N. 1/2000

del 31 ottobre 2000

del comitato, istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9 di tale convenzione

(2000/677/CSM)

IL COMITATO istituito dall'articolo 18 della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 ⁽¹⁾, in prosieguo: «la convenzione di Dublino»,

visto l'articolo 18, paragrafi 1 e 2 della convenzione di Dublino,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri confermano gli obblighi da essi assunti a livello di diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè in merito al rispetto della vita privata e familiare.
- (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 della convenzione di Dublino, uno Stato membro può esaminare la domanda d'asilo di un richiedente asilo anche se, in base ai criteri definiti in tale convenzione, non ne ha la competenza. Ai fini di un'armoniosa ed efficace applicazione di queste norme nei riguardi di membri della famiglia è necessario adottare disposizioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle stesse.
- (3) Al riguardo il campo di applicazione della presente decisione è definito dal contenuto normativo della convenzione di Dublino. Le disposizioni che seguono riguardano pertanto solamente il trasferimento della competenza in materia di richiedenti asilo per motivi di famiglia,

DECIDE:

Articolo 1

Membrî della famiglia

1. Ai fini della presente decisione sono «membri della famiglia» il coniuge di un richiedente asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre, se il richiedente asilo è egli stesso minore, di età inferiore ai 18 anni, non sposato.
2. La presente decisione si applica a un parente stretto del richiedente asilo diverso da quelli di cui al paragrafo 1, qualora gli Stati membri interessati accettino che il richiedente asilo o

tale altro parente stretto dipenda interamente o principalmente dall'aiuto dell'altro, quest'ultimo presti effettivamente l'aiuto in questione e che la persona di cui trattasi vivesse assieme in quanto unità familiare prima della partenza dal paese di origine.

3. Ai fini del ricongiungimento familiare o del mantenimento di una comunità familiare la presente decisione si applica soltanto ai richiedenti asilo.

Articolo 2

Presupposti per il ricongiungimento familiare e il mantenimento di una comunità familiare

1. In linea di massima la competenza per l'esame delle domande di asilo presentate da membri della famiglia è disciplinata in base ai criteri di cui agli articoli da 4 a 8 della convenzione di Dublino.
2. Qualora più Stati membri siano di conseguenza competenti per l'esame delle domande di asilo di membri della famiglia che si trovano in Stati membri diversi o qualora i membri della famiglia del richiedente asilo si trovino in un altro Stato membro, un ricongiungimento familiare è possibile, a condizione che sussistano motivi umanitari ai sensi dell'articolo 9 della convenzione di Dublino. La decisione è adottata tenendo conto degli aspetti peculiari del singolo caso. A seconda della situazione, i seguenti elementi possono essere considerati:
 - una continuità di convivenza dei membri della famiglia nel paese d'origine fino al momento della partenza o della fuga,
 - i motivi che hanno indotto ad una ripartizione di competenza riguardo ai membri della famiglia o ad una separazione della famiglia,
 - lo stato delle rispettive procedure nazionali degli Stati membri in materia d'asilo e di legislazione sui cittadini stranieri.

Un ricongiungimento familiare avviene di regola nei seguenti casi:

- se un membro della famiglia è di età inferiore ai 18 anni e, in mancanza di ricongiungimento, resterebbe da solo in uno Stato membro,

⁽¹⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- se un membro della famiglia necessita di assistenza, ad esempio, per
 - gravidanza,
 - maternità recente,
 - malattia grave,
 - serio handicap,
 - età avanzata.

3. Qualora tutti i membri della famiglia si trovino in uno Stato membro e una o più di dette persone abbiano presentato una domanda d'asilo per il cui esame siano competenti uno o più degli altri Stati membri, si dovrebbe tenere particolarmente conto, nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 2 dell'auspicabilità di mantenere la comunità familiare.

Articolo 3

Procedura

1. Se a norma dell'articolo 2 sussistono i presupposti per il ricongiungimento familiare o per il mantenimento di una comunità familiare, gli Stati membri in cui le persone interessate si trovano e gli altri Stati membri competenti decidono di comune accordo, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 della convenzione di Dublino e previo assenso delle persone interessate, a quale Stato viene attribuita la competenza per l'esame delle domande di asilo.

2. Gli Stati membri cercano di raggiungere un accordo, entro un mese dalla richiesta effettuata a tal fine, sul trasferimento della competenza per l'esame delle domande d'asilo.

Articolo 4

Elementi per la determinazione dello Stato membro competente

Gli Stati membri interessati, all'atto della decisione sul trasferimento di competenza ai sensi dell'articolo 3, possono prendere in considerazione, in base alle circostanze particolari del caso in particolare gli elementi seguenti:

- il numero dei membri della famiglia per i quali uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 4 a 8 della convenzione di Dublino,

- il luogo di soggiorno, qualora tutti i membri della famiglia soggiornino nello stesso Stato membro,
- in caso di minori non accompagnati, il luogo in cui il padre o la madre si trovano in uno Stato membro,
- il numero dei membri della famiglia che già si trovano legalmente in uno degli Stati membri interessati,
- gli esami già avviati negli Stati membri interessati per quanto riguarda le domande d'asilo dei familiari,
- qualora si constati che il richiedente asilo adduce esclusivamente i motivi di asilo fatti valere nella domanda d'asilo da un membro della famiglia, la competenza per l'esame della domanda d'asilo di tale familiare (soggetto principale).

Articolo 5

Cooperazione nei casi di ripartizione di competenza per i membri della famiglia

Qualora le procedure in materia di asilo per i membri della famiglia si svolgano in Stati membri diversi, gli Stati membri interessati, nella misura in cui siano a conoscenza delle stesse, dovrebbero:

- cooperare mediante la trasmissione quanto più tempestiva possibile di informazioni,
- informarsi reciprocamente senza indugio in merito alla conclusione delle rispettive procedure, sempre che ciò sia necessario per gli scopi indicati all'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2000.

Per il Comitato

Il Presidente

D. VAILLANT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2443/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,6
	204	80,5
	999	91,5
0707 00 05	052	97,2
	628	132,0
	999	114,6
0709 90 70	052	83,7
	999	83,7
0805 20 10	204	53,9
	999	53,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	60,2
	999	60,2
	0805 30 10	64,9
0806 10 10	052	103,8
	064	95,3
	400	276,2
	632	43,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	129,8
	052	139,8
	388	44,0
	400	58,0
	404	92,0
	524	62,0
	528	63,8
	999	76,6
0808 20 50	052	101,9
	064	57,8
	999	79,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2444/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2000
relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 223/99 (A1); 267/99 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Zambia; A2: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 45
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 30 tonnellate; A2: 15 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [6.3 A e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [I.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: inglese; A2: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 11-31.12.2000
 - 2° termine: 25.12.2000-14.1.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 21.11.2000
 - 2° termine: 5.12.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.10.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2375/2000 della Commissione (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 7)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo,
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto I.A.3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁸) Si richiama all'attenzione dell'offerente dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2445/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2000
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Salvo per il lotto B, le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 266/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax (31-70) 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 15
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 11-31.12.2000
 - 2° termine: 25.12.2000-14.1.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 21.11.2000
 - 2° termine: 5.12.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO B

1. **Azione n.:** 268/99
2. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax (31-70) 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Burkina Faso
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 45
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.1.b)]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: «Date d'expiration: ...»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** (8): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Abidjan
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 11-31.12.2000
 - 2° termine: 25.12.2000-14.1.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 21.11.2000
 - 2° termine: 5.12.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario, (lotto B: il certificato deve indicare la data di scadenza per il consumo).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Salvo per il lotto B, ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di scatole relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁸) Si richiama all'attenzione dell'offerente dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2446/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2000**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia, l'Italia e l'Irlanda hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche.
- (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.
- (3) Non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 dopo la pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.

(4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1904/2000 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette nel Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 38 del 10.2.2000, pag. 3; GU C 21 del 25.1.2000, pag. 20; GU C 77 del 17.3.2000, pag. 2; GU C 77 del 17.3.2000, pag. 6 e GU C 93 del 31.3.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 57.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

IRLANDA

Timoleague Brown Pudding (IGP)

Formaggi

SPAGNA

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya (DOP)

Ortofrutticoli e cereali

SPAGNA

Melocotón de Calanda (DOP)

ITALIA

Limone di Sorrento (IGP)

Grassi*Olio d'oliva:*

ITALIA

Chianti Classico (DOP)

Terre di Siena (DOP)

Sidro

FRANCIA

Cidre de Bretagne o Cidre breton (IGP)

Cidre de Normandie o Cidre normand (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 2447/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 44.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,07	2,87
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,07	7,50
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,07	2,73
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,07	7,07
1701 91 00 ⁽²⁾	28,11	11,18
1701 99 10 ⁽²⁾	28,11	6,66
1701 99 90 ⁽²⁾	28,11	6,66
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2000

che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3075]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE ⁽²⁾, e modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, parte C, punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire il buon funzionamento della base di dati per animali della specie suina, occorre determinare quali dati debbano essere contenuti in tale base.
- (2) In primo luogo occorre stabilire le informazioni necessarie per la registrazione delle aziende in cui sono presenti animali della specie suina.
- (3) È importante che tutte le base di dati degli Stati membri contengano determinate informazioni obbligatorie ed è utile stabilire un elenco delle informazioni supplementari facoltative.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il registro delle aziende deve contenere almeno le seguenti informazioni su ciascuna azienda in cui sono presenti animali

della specie suina:

- a) codice del paese e numero di identificazione, che non deve essere costituito da più di 12 caratteri (esclusi quelli del codice del paese);
- b) indirizzo dell'azienda;
- c) nome e indirizzo della persona responsabile degli animali;
- d) le coordinate geografiche o l'equivalente indicazione geografica dell'azienda;
- e) un campo di dati in cui le autorità competenti possono inserire informazioni sanitarie, ad esempio restrizioni ai movimenti, qualifica sanitaria o altre informazioni pertinenti nel quadro dei programmi comunitari o nazionali.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il registro delle aziende può contenere le seguenti informazioni su ciascuna azienda in cui sono presenti animali della specie suina:

- a) tipo di produzione;
- b) capacità;
- c) nome e indirizzo del proprietario dell'azienda;
- d) nome e indirizzo della persona responsabile delle misure sanitarie;
- e) altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali informazioni fra quelle menzionate al paragrafo 2, sono inserite nel registro delle aziende della loro base di dati nazionale per gli animali della specie suina.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2000

che sospende la procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi dei prodotti farmaceutici sul mercato della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2000) 3098]

(2000/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 15 giugno 1999 la EFPIA (Federazione europea delle Associazioni farmaceutiche) ha presentato una denuncia, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento») per conto dei membri dell'associazione che intendono commercializzare i loro prodotti nella Repubblica di Corea.

(2) Il denunciante sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti farmaceutici in Corea erano ostacolate da numerose pratiche che costituivano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, cioè «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire». I presunti ostacoli agli scambi erano:

- discriminazioni in materia di prezzi e di procedure di rimborso
- requisiti eccessivi per la registrazione
- questioni relative alla proprietà intellettuale.

Il denunciante lamentava inoltre la generale mancanza di trasparenza del sistema normativo coreano.

(3) Al momento della presentazione della denuncia, il sistema coreano che disciplina il settore farmaceutico era in fase di trasformazione. Per questo motivo è stato difficile valutare l'esistenza di prove sufficienti a dimo-

strare violazioni delle disposizioni dell'OMC in relazione ad alcune delle questioni sollevate. Tuttavia, la Commissione ha deciso che le prove fornite nella denuncia erano sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame in merito alle discriminazioni in materia di prezzi e di procedure di rimborso. Per valutare con precisione il nuovo quadro giuridico e normativo, la Commissione ha deciso di prendere in considerazione anche le informazioni relative alle altre questioni sollevate nella denuncia raccolte durante l'inchiesta. L'avviso relativo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.

B. REAZIONE DEL GOVERNO COREANO ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ESAME

(4) Dopo l'apertura dell'inchiesta, è stata inviata una nota verbale in cui si chiedeva alle autorità coreane di rispondere ad un questionario sui presunti ostacoli agli scambi di prodotti farmaceutici. Con una nota verbale, il governo coreano ha informato la Commissione dei cambiamenti intervenuti nella normativa nazionale che disciplina il settore farmaceutico e di quelli previsti. Le modifiche interessavano tutte le questioni sollevate nella denuncia dell'EFPIA.

C. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA**Questioni relative ai prezzi e al rimborso**

(5) Nella denuncia si parlava di presunte discriminazioni nei confronti dei prodotti esteri relative sia al metodo utilizzato per fissare i prezzi dei rimborsi, sia al sistema di rimborso. Sembra che con le norme introdotte durante l'inchiesta siano stati eliminati gli elementi discriminatori rilevati precedentemente. I prodotti importati sono stati inseriti per la prima volta nell'elenco dei prodotti farmaceutici rimborsabili (cioè di quelli che possono essere rimborsati dal sistema sanitario nazionale) il 1° luglio 1999. Attualmente tali prodotti sono rimborsati in base alle stesse norme applicate ai prodotti nazionali e con l'introduzione delle nuove norme per il calcolo dei prezzi stabilite dalle autorità competenti dovrebbe essere superata la questione del trattamento discriminatorio dei prodotti innovativi.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 218 del 30.7.1999.

- (6) Inoltre, il 15 novembre 1999 le autorità coreane hanno introdotto il sistema ATP (prezzo di transazione reale) per il rimborso dei prodotti farmaceutici. Tale sistema intende abolire le riduzioni sui prodotti farmaceutici precedentemente richieste dagli acquirenti. Tale pratica rappresentava un problema per l'industria internazionale benché i produttori nazionali erano avvantaggiati in quanto i loro prodotti beneficiavano di tassi di rimborso che consentivano loro di offrire riduzioni considerevoli. È stato inoltre introdotto un complesso sistema elettronico per lo scambio dei dati.
- (7) Tuttavia, va notato che, sia per quanto riguarda la questione dei rimborsi in base al sistema ATP, sia per quanto riguarda i prezzi dei prodotti innovativi, le nuove norme sono entrate in vigore soltanto di recente e non sono state ancora pienamente attuate.

Requisiti normativi

- (8) Le nuove norme sui test clinici per i prodotti nuovi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2000. Il regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti farmaceutici nuovi ha abolito l'obbligo di effettuare test clinici in Corea, ma prevede tuttora che il richiedente presenti uno studio comparativo con dati ottenuti sui coreani. Tuttavia, la normativa non precisa in quali circostanze uno studio comparativo sarà considerato sufficiente e l'industria teme di dover effettuare test clinici in Corea per tutti i prodotti nuovi. Per quanto riguarda l'altro requisito normativo, cioè la possibilità per i produttori esteri di subappaltare la produzione ad un'azienda locale senza trasferire la licenza del prodotto, le norme introdotte il 1° gennaio 2000 consentono questa pratica soltanto tra società titolari di licenze di fabbricazione in Corea. Tuttavia, non è stata riscontrata nessuna violazione delle norme OMC in materia.

Questioni relative alla proprietà intellettuale

- (9) Per quanto riguarda la protezione dei dati, anche se sembra che il sistema non garantisca ancora una perfetta protezione dei dati comunicati per richiedere un'autorizzazione di commercializzazione, durante l'inchiesta non è emerso alcun caso di uso sleale di informazioni riservate.

Per quanto riguarda il problema della durata dei brevetti, nell'ultima modifica del regolamento in materia è stata presa in considerazione la modifica delle norme relative ai test clinici. Il testo dispone che, per i medicinali sviluppati all'estero e non soggetti a test clinici in Corea, il periodo di validità include sia la durata dei test clinici effettuati all'estero, sia il tempo impiegato dalle autorità coreane per esaminare il dossier e approvare il nuovo

prodotto. Pertanto, non ha più fondamento la questione relativa alla discriminazione dei prodotti esteri.

Trasparenza

- (10) Effettivamente, a causa dei continui sviluppi del sistema e delle difficoltà di traduzione derivanti dal carattere estremamente tecnico della materia non è facile, persino per l'industria in loco, capire quale sia l'ultimo regolamento applicabile. Tuttavia, la normativa che disciplina il sistema è stata pubblicata ed è generalmente disponibile.

D. RACCOMANDAZIONI

- (11) La Commissione ritiene che dopo la presentazione della denuncia il sistema che disciplina il settore dei prodotti farmaceutici in Corea sia stato ampiamente modificato e che tali cambiamenti abbiano favorito l'ingresso dell'industria comunitaria sul mercato coreano. Tuttavia, la maggior parte della nuova normativa non è stata ancora attuata e c'è motivo di credere che l'attuazione possa subire dei ritardi o che la normativa possa essere interpretata in maniera restrittiva per gli scambi. Tali timori sono confermati dagli sviluppi più recenti.
- (12) Le principali preoccupazioni dell'industria sono legate all'attuazione del sistema di rimborso ATP. Durante l'inchiesta le autorità coreane hanno comunicato ai servizi della Commissione che il sistema sarebbe stato pienamente attivato entro il 1° maggio 2000. In seguito, però, le autorità coreane hanno precisato che l'attuazione non potrà essere portata a termine prima del maggio 2001, in quanto lo scambio elettronico dei dati, fondamentale per il funzionamento del sistema perché servirà a comunicare i prezzi delle transazioni, non sarà operativo fino a quella data. La situazione diventerà ancora più problematica dopo il 1° luglio 2000, se sarà introdotta, come previsto, la distinzione tra prescrizione e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Ci sono all'incirca 20 000 farmacie a cui sarà chiesto di comunicare i prezzi dei prodotti farmaceutici, e i ritardi nell'introduzione del sistema elettronico potrebbero rendere impossibile un'esatta valutazione dei prezzi.
- (13) La Commissione ritiene pertanto opportuno tenere sotto controllo gli effetti delle modifiche apportate alla normativa coreana per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, tenuto conto che alcune modifiche non sono state pienamente applicate ed altre non sono state ancora introdotte. Il monitoraggio consentirebbe di valutare se le modifiche abbiano effettivamente migliorato la situazione per quanto riguarda i presunti ostacoli agli scambi di prodotti farmaceutici in Corea indicati nella denuncia.

- (14) Pertanto, la procedura di esame relativa al sistema coreano che disciplina il settore dei prodotti farmaceutici dovrebbe essere sospesa e la Commissione dovrebbe tenere sotto controllo la situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.
- (15) Dopo sei mesi a decorrere dalla data della sospensione sarà elaborata una relazione sull'applicazione delle nuove disposizioni. Qualsiasi nuova azione eventualmente necessaria sarà proposta in base alle conclusioni di tale relazione,

DECIDE:

Articolo unico

È sospesa la procedura di esame relativa agli ostacoli agli scambi dei prodotti farmaceutici sul mercato della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2000****recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle***[notificata con il numero C(2000) 3136]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.
- (2) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.
- (3) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.
- (4) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici. È pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

- (5) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.
- (6) Dagli esami effettuati risulta che tali piani soddisfano i criteri stabiliti e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace.
- (7) È opportuno che gli Stati membri conducano studi prospettici ed esercizi di simulazione al fine di assicurare l'efficacia dei piani.
- (8) Gli Stati membri devono aggiornare regolarmente i piani.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Austria
Finlandia
Germania
Grecia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2000

recante terza modifica della decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia

[notificata con il numero C(2000) 3137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/681/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'insorgenza di focolai della malattia di Newcastle nello Stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia, la Commissione ha adottato il 19 luglio 1999 la decisione 1999/549/CE ⁽⁴⁾, che ha sospeso fino al 1° dicembre 1999 l'importazione dalla suddetta regione di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame, nonché di selvaggina da penna selvatica e di allevamento.
- (2) Di fronte a nuove manifestazioni della malattia di Newcastle nella regione di Sydney dello Stato del Nuovo Galles del Sud e in attesa dei risultati di un'indagine sierologica che dovrebbe fornire un quadro più preciso della situazione della malattia, la Commissione ha adottato il 30 novembre 1999 la decisione 1999/868/CE che modifica la decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia ⁽⁵⁾, che ha istituito le suddette misure fino al 1° maggio 2000.
- (3) Con la decisione 2000/313/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, recante seconda modifica della decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia ⁽⁶⁾, le misure di protezione sono state prorogate fino al 1° novembre 2000.

- (4) La situazione della malattia di Newcastle e alcuni aspetti delle misure di controllo non sono ancora chiari.
- (5) I risultati dell'indagine nazionale sulla malattia di Newcastle condotta nel corso del primo semestre del 2000 non sono ancora disponibili per una valutazione della situazione.
- (6) Tenuto conto della situazione della malattia che sarà riesaminata dopo sei mesi, è necessario prorogare fino al 1° novembre 2000 le misure di protezione istituite.
- (7) Le misure di protezione restano in vigore fintanto che non si avrà un quadro preciso della situazione della malattia e delle misure di sorveglianza applicate nel Nuovo Galles del Sud nei confronti della malattia di Newcastle.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 1999/549/CE, la data del «1° novembre 2000» è sostituita da quella del «1° novembre 2001».

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata entro sei mesi in base all'evoluzione della malattia e alle informazioni trasmesse dall'Australia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 51.⁽⁶⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 81.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2278/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 62ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 260 del 14 ottobre 2000)

A pagina 3, articolo 1, sopprimere il secondo comma:

«Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento (con rivelatori), non è dato alcun seguito alla gara.»
